



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO

Via Roma, 1 36032 GALLIO (VI)  
Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243  
Tel. n. 0424/445388 Fax n. 0424/449712  
Sito web: [www.icgallio.edu.it](http://www.icgallio.edu.it)  
email: [viic88700p@istruzione.it](mailto:viic88700p@istruzione.it) - [viic88700p@pec.istruzione.it](mailto:viic88700p@pec.istruzione.it)

Gallio, 16 novembre 2020

### **CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER INCARICO PROGETTO "POTENZIAMENTO DELLA QUALITA' DIDATTICA DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DELLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI – LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE AZIONE 6**

**CUP E19E18000460001**

**CIG Z3F2EA1A7D**

TRA

L'Istituto Comprensivo di Gallio, rappresentato legalmente dalla prof.ssa Carmela MANCUSO, Dirigente Scolastico pro – tempore, nata a Sarno (SA) il 30 marzo 1960, e domiciliata, per la sua carica, presso l'Istituto Comprensivo Statale di Gallio, in Via Roma, 1 a Gallio, Codice Fiscale 84006050243

E

L'Ente "THE LONDON SCHOOL S.R.L." (d'ora in poi Ente) - con sede in Via Lago di Garda n. 16 – 36015 Schio (VI) Cod. Fisc. e P.I.: 02216850244

### **PREMESSO**

- Che l'art. 43, comma 3, del decreto n. 129 del 28 agosto 2018, concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti per prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
- Che con comunicazione dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago, in data 06/06/2019, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro in merito agli interventi previsti dal Documento di Strategia d'Area della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, per il biennio 2018/2020 e successivamente prorogato al 2021;
- Che l'Istituto Comprensivo di Gallio, in seguito ad apposita richiesta, è stato individuato quale soggetto attuatore dei seguenti interventi: "Potenziamento della qualità della didattica delle scuole primarie e secondarie di primo grado e della formazione degli insegnanti" che prevede, tra le diverse azioni, l'Azione n. 6" Potenziamento Lingua Inglese con esperto madrelingua – scuola primaria e secondaria;
- Che nell'ambito del PTOF triennale è stato inserito un progetto denominato "Potenziamento della qualità didattica delle scuole primarie e secondarie di primo grado e della formazione degli insegnanti " che prevede, tra le diverse azioni, il "Laboratorio di potenziamento della lingua inglese" – Azione 6 rivolto agli alunni nelle classi 3<sup>a</sup>-4<sup>a</sup>-5<sup>a</sup> della Scuola Primaria e 1<sup>a</sup>-2<sup>a</sup>-3<sup>a</sup> della Scuola secondaria di 1° grado di questo istituto;
- Accertata la copertura finanziaria per la realizzazione del progetto;
- Che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti;

## VISTE

- La manifestazione di interesse, a partecipare al progetto di cui sopra, presentata in data 16.03.2020 dall'Ente "The London School s.r.l. e assunta al protocollo in data 18.03.2020 al n. 1573;
- La lettera di invito, prot. n. 1592 del 06.10.2020, nella quale si chiede allo stesso Ente di presentare la propria offerta economica, a seguito manifestazione d'interesse;
- La determina dirigenziale, prot. n. 1912 del 06.11.2020 di affidamento dell'incarico di potenziamento della lingua inglese, pubblicata sul sito web dell'Istituto Comprensivo Statale di Gallio, sezione Progetto Strategie Aree interne;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il presente contratto di prestazione d'opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante, è valevole nel periodo **novembre 2020 – novembre 2021**.

### ART. 1 – Oggetto del contratto

L'Ente si obbliga a fornire il servizio di insegnamento della lingua inglese per la realizzazione del progetto "Laboratorio di potenziamento della lingua inglese" a cura di docenti madrelingua inglese nelle classi 3<sup>^</sup>-4<sup>^</sup>-5<sup>^</sup> della Scuola Primaria e 1<sup>^</sup>-2<sup>^</sup>-3<sup>^</sup> della Sc. Secondaria di 1° grado — sedi di Canove, Cesuna, Foza, Gallio, Mezzaselva, Roana, Rotzo, Stoccareddo. AA.SS. 2010-2021;

### ART. 2 – Direzione e responsabilità

All'Ente compete la responsabilità dell'attività di cui all'art. 1, che firma per assenso il presente atto;

### ART. 3 – Luogo e durata della prestazione

Il presente contratto è valido nel periodo novembre 2020 - novembre 2021 ai fini dello svolgimento delle attività di formazione linguistica inglese come da calendarizzazione delle attività che saranno concordate tra l'Istituto Comprensivo di Gallio e l'Ente nelle sedi indicate nell'art. 1;

### ART. 4 – Obblighi

L'Ente si impegna a garantire l'attività di cui al presente contratto, meglio specificate nell'art. 1, attraverso personale qualificato, idoneo a svolgere tali prestazioni, di provata capacità e moralità, assicurando lo svolgimento delle seguenti attività:

1. stimolare gli alunni a parlare in contesti reali;
2. affiancare i docenti per la presentazione di lezioni con l'approccio metodologico CLIL;
3. provvedere alla stesura di una relazione scritta sull'attività svolta e sui risultati conseguiti a cura degli esperti che hanno espletato l'attività di docenza.

L'Ente assume, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e si obbliga a rispettare il Patto di corresponsabilità sottoscritto con questo Istituto, in materia di prevenzione della corruzione.

L'Ente comunicherà all'Istituto gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, con l'indicazione del servizio al quale è dedicato: le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Istituto si obbliga, da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti agli esperti per l'espletamento della loro attività di docenza.

L'Istituto si impegna a corrispondere all'Ente, in ragione dell'attività di docenza effettivamente prestata, il corrispettivo economico di cui al successivo punto 6.

### ART. 5 – Assenza esperti esterni

Eventuali assenze degli esperti dovranno essere tempestivamente comunicate all'Istituto con nota scritta, per consentire il conseguente adattamento del calendario delle attività formative. In tal caso, l'esperto sarà sostituito dal personale in organico dell'Ente "The London School s.r.l."

#### **ART. 6 – Condizioni economiche e modalità di pagamento**

All'Ente sarà corrisposto per le attività programmate, il compenso orario di € 53,00 per ciascuna ora di docenza effettivamente prestata dagli esperti resi disponibili dall'Ente stesso, per un corrispettivo massimo di € 27.000,00 (ventisettemila,00) onnicomprensivo.

Il compenso, oltre alla prestazione, comprende le ore di progettazione e di coordinamento del servizio. Esso verrà corrisposto, previa presentazione di fattura elettronica e di specifica relazione sull'attività svolta, in più soluzioni nel periodo novembre 2020 – novembre 2021. Il pagamento delle somme spettanti è subordinato al ricevimento dell'esito positivo dell'avvenuto controllo della regolarità della posizione del contraente in materia di DURC.

All'Ente, in caso di interruzione del corso per qualsiasi motivo non imputabile all'Amministrazione, saranno corrisposte solo le competenze effettivamente spettanti. Ove le attività dovessero interrompersi per qualsiasi ragione imputabile all'Ente, l'Istituto è da ritenersi esonerato da ogni e qualsivoglia obbligo economico per le prestazioni non fornite.

#### **ART. 7 – Cessione del contratto**

E' fatto divieto all'Ente di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 10.

#### **ART. 8 – Modificazioni**

Ogni genere di modifica e/o integrazione della presente convenzione deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

#### **ART. 9 – Trattamento previdenziale e copertura assicurativa**

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione e non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. L'Ente garantisce che gli esperti dallo stesso individuati per la prestazione di cui al presente contratto sono coperti da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali e anche per quelli derivanti da responsabilità civile e che comunque gli esperti hanno un rapporto di lavoro con lo stesso Ente che ha assolto a ogni obbligo previdenziale ed assicurativo e comunque inerente al detto rapporto di lavoro.

#### **ART. 10 – Risoluzione e recesso**

Oltre che per la clausola risolutiva espressa in caso di eventuale violazione del Patto di integrità, in caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R o PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno.

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto scolastico. In ogni caso, l'Istituto scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi dell'art. 2237 c.c., dandone comunicazione scritta con 5 giorni di preavviso rispetto alla data di recesso. In caso di risoluzione del presente contratto l'Ente dovrà far pervenire entro il termine indicato dall'Istituto scolastico tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Ai sensi dell'art 1456 del C.C., la stipula deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di esecuzione della stessa, nel caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Dlgs. 50/2016, e previsti ai sensi dell'art. 83 del Dlgs. 50/2016 risultassero negative anche per un solo requisito non soddisfatto.

**ART. 11 – Trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016)**

Il contraente è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni riguardanti il Committente di cui verrà a conoscenza per espletare l'incarico di cui all'art. 1.

Il consulente dichiara di aver preso visione e sottoscritto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, e di acconsentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente accordo.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti, espressamente designati dall'Ente come autorizzati o delegati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

Il contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati ed a rispettare le disposizioni impartite dal titolare in merito al trattamento, diffusione dei dati personali e/o sensibili di cui viene a conoscenza nell'ambito della prestazione

**ART. 12 – Misure di sicurezza**

Poiché gli esperti accedono nei luoghi di lavoro, gli stessi sono tenuti a prendere visione del piano di evacuazione e del Protocollo sicurezza - misure anticovid e ad attenersi ai comportamenti in essi riportati. Il documento di valutazione rischi potrà essere consultato a richiesta presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Gallio.

**ART.13 – Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente contratto. In caso di controversie, non risolubili in questo modo, il foro competente è quello di Vicenza e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'Ente "The London school s.r.l." di Schio (VI).

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

**IL CONTRATTISTA**

Per l'Ente "The London school s.r.l. di Schio (VI)  
Legale rappresentante  
Julie Anne Wallis

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Carmela MANCUSO